



12657-20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

- MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Presidente -
- UBALDO BELLINI - Consigliere -
- ANTONIO SCARPA - Consigliere -
- ANNAMARIA CASADONTE - Rel. Consigliere -
- LUCA VARRONE - Consigliere -

Oggetto

CONDOMINIO

Ud. 22/10/2019 - CC

R.G.N. 25499/2015

Rep. *ET*

*Gen. 12657*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 25499-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,  
 rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

**- ricorrente-**

**contro**

Condominio (omissis) , elettivamente domiciliato  
 in Roma, p.zza Cavour presso la Cancelleria della Corte di  
 casazione e rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
 (omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 416/2015 della Corte d'appello di  
 Genova, depositata il 24/10/2015;  
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
 del 22/10/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

*2226/118*

**rilevato che:**

-il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da (omissis) nei confronti del Condominio (omissis) avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova con cui è stato respinto il gravame da ~~esiti~~ proposto;

- il contenzioso era insorto a seguito dell'impugnazione della delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva approvato la spesa straordinaria di ristrutturazione del caseggiato, limitatamente alle terrazze poste ai piani inferiori, escludendo dai lavori la terrazza posta ~~ala~~ piano attico di proprietà dell'attore;

-il Tribunale di Massa all'esito del giudizio di primo grado, nel quale si era costituito il Condominio opponendosi all'accoglimento della domanda attorea, ha deciso respingendo l'impugnazione, statuizione poi confermata in appello;

-la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Genova è chiesta sulla base di quattro motivi cui resiste il Condominio con controricorso;

considerato che:

-nelle more dell'adunanza camerale risulta depositata dichiarazione di rinuncia agli atti sottoscritta da entrambe le parti;

- a ciò consegue la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese dello stesso.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità con compensazione delle spese di lite.

Roma, così deciso nella camera di consiglio della seconda  
sezione civile del 22 ottobre 2019.

Il Presidente

Maria Rosaria San Giorgio



A. CANCELLIERE  
D. TRAN



Depositato in Cancelleria



1991

25 GIU 2020

A. CANCELLIERE  
D. TRAN

